

## MOZIONE

### ORA o mai più: si adotti al più presto un “Concetto cantonale di emergenza della gestione degli alpeggi non proteggibili” (ex art. 10b cpv. 3 OCP) che non si traduca in un “piano di chiusura definitiva delle aziende agricole”

del 14 aprile 2025

#### Introduzione

Il 1° febbraio 2025 è entrato in vigore il nuovo art. **10b cpv. 3** dell’Ordinanza federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP) relativo alle misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati da grandi predatori, che prevede:

<sup>3</sup> *Nel caso di aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari, dopo il primo attacco di grandi predatori a ovini, caprini o camelidi del nuovo mondo non protetti da misure di cui al capoverso 2 è considerata ragionevolmente esigibile l’adozione delle seguenti misure d’emergenza:*

*a. su singoli pascoli: il trasferimento degli animali da reddito in un pascolo protetto;*

*b. negli altri casi: altre misure d’emergenza secondo il piano individuale di protezione del bestiame o altre misure adottate dai Cantoni d’intesa con l’UFAM.*

Ai termini del suddetto disposto, sembrerebbe quindi che su singoli pascoli non ci sia margine di manovra per i Cantoni; negli altri casi invece sì e i Cantoni di conseguenza sono invitati ad adottare un Concetto cantonale di emergenza sulla protezione del bestiame sugli alpeggi non proteggibili da sottoporre all’UFAM per ratifica. In altre parole, i Cantoni stessi possono preparare per alpeggi non proteggibili un *Concetto di emergenza* e non unicamente applicare le disposizioni del diritto federale. A parte il fatto che non si sa bene cosa si intenda esattamente con “singoli pascoli e con altri casi”, tuttavia è evidente che un trasferimento di pascolo in Ticino è possibile solo scaricando definitivamente l’alpeggio in questione e portando gli animali da un’altra parte.

L’intento della Confederazione con l’art. 10b, cpv. e, lettera a, seppur non detto esplicitamente, è chiaro e limpido: in pratica è una **dichiarazione di resa incondizionata pro lupo** e nel contempo una **dichiarazione di guerra contro gli alpeggi non proteggibili** in Svizzera che verranno chiusi. In altre parole, il messaggio che passerebbe è che bisogna chiudere gli alpeggi non proteggibili. Una via quella scelta che ci appare come intollerabile e gravissima e di cui però le autorità dovranno poi assumere la responsabilità delle inevitabili conseguenze.

Conseguenze gravissime che toccheranno non solo gli allevatori ma anche i proprietari (di solito patriziati, che hanno fatto ingenti investimenti per la riqualifica e ripristino) degli alpeggi non più caricabili e per la società tutta, incluso il turismo, con ripercussioni importanti a livello finanziario (p.es. perdita dei contributi per gli animali alpeggiati, perdita finanziarie per la mancata copertura di investimenti, perdita di valore del territorio, perdita di prodotti genuini eccellenti a km zero, e grave imboschimento con diminuzione della biodiversità, ecc.).

Il 70% degli alpeggi e delle aziende del nostro Cantone, così come era emerso dallo studio di Agridea del 2017 intitolato “*Analisi strutturale per la messa in opera di misure di protezione delle greggi in Ticino*”, **non è ragionevolmente proteggibile** contro i grandi predatori con le misure passive previste dalla legge.

Il 2 gennaio 2020, con il sostegno finanziario della Confederazione è stato assunto il sig. Silvio Guggiari che aveva il compito in due anni di mappare e cartografare tutti gli alpeggi ticinesi che ospitano bestiame ovino e caprino e verificare anche le realtà ed i metodi di pastorizia esistenti

in Ticino, dove viene praticato anche il pascolo libero nelle radure ed ai bordi del bosco. A mente del Consiglio di Stato, lo studio avrebbe dovuto concludersi dopo la metà del 2024 (vedi risposta del Consiglio di Stato del 27.9.2023 all'interrogazione n. 120.23 del 16.8.2023 intitolata "Studio Guggiari, a quando i risultati?"). Negli scorsi mesi l'Ufficio della Consulenza agricola ha inviato agli allevatori, per eventuali osservazioni, le relative schede inerenti alla proteggibilità dell'alpeggio in gestione. Malgrado questa iniziativa, l'analisi e i risultati ufficiali riassunti in un rapporto completo dello "Studio Guggiari" non sono noti; verosimilmente essi non si discostano di molto dalle conclusioni dello studio allestito da AGRIDEA.

È però chiaro che il rapporto finale di questa mappatura avrebbe dovuto essere la base oggettiva sulla quale realizzare il Piano di emergenza o Concetto cantonale per gli alpeggi non proteggibili come previsto appunto dall'Ordinanza federale entrata in vigore il 1° febbraio 2025. È altresì lapalissiano che sarebbe stato molto più semplice e convincente per il Cantone far **presente le peculiarità dei nostri alpeggi e del nostro allevamento ticinese all'UFAM con tale rapporto finale tra le mani**. Ma ciò non è successo.

È inoltre innegabile che negli ultimi anni parecchi alpeggi sono stati abbandonati o scaricati anticipatamente a causa del lupo e che la presenza di questo grande predatore è fortemente aumentata e che le misure messe in atto per la regolamentazione sono vane.

Come menzionato, dal 1° febbraio 2025 i Cantoni devono allestire un Concetto cantonale di emergenza della gestione degli alpeggi non proteggibili. Infatti il Canton Ticino sta allestendo una direttiva intitolata "*aiuto all'esecuzione*" da sottoporre a Berna. Tale direttiva propone di non fissare lo scarico obbligatorio dopo la prima predazione, ma di renderlo vincolante dopo il raggiungimento di una soglia di perdite, includendo sempre e ancora gli animali smarriti. L'introduzione di qualsivoglia obbligo di scarico è inaccettabile, senza considerare prima l'opzione di adottare misure ATTIVE di tutela, se non per la stagione corrente, almeno per le stagioni future.

La delusione e la preoccupazione degli allevatori ticinesi che non possono proteggersi è alle stelle e i diretti interessati non hanno la minima idea di cosa dovranno effettivamente intraprendere nelle prossime settimane in caso di predazione. Ciò è dovuto anche al fatto che gli Uffici preposti al momento non forniscono risposte univoche, suggerendo in alcuni casi che la situazione sarà peggiore che in passato in quanto dopo il primo attacco la nuova Ordinanza prevede lo scarico dell'alpe e se siamo già al secondo anno di attacchi non ci sarebbe nemmeno il compenso per il foraggio aggiuntivo.

## **Richieste**

Il contenuto di un futuro Concetto cantonale di emergenza della gestione degli alpeggi non proteggibili deve da una parte migliorare concretamente la situazione attuale e dall'altra evitare che vi sia un'imposizione da parte delle autorità di uno scarico automatico degli alpeggi, perché ciò condurrebbe di fatto ad una disfatta irreversibile. Un'ingiunzione dello scarico **senza accennare a misure ATTIVE contro il lupo, che possano consentire almeno un ricarico negli anni seguenti**, non è una "strategia" bensì una "resa senza condizioni" che corrisponderebbe a un "*Piano di chiusura progressiva e definitiva delle aziende agricole*"

Fatte queste premesse, mediante la presente Mozione si chiede al Consiglio di Stato e per esso agli Uffici competenti, di allestire e adottare un **Concetto cantonale di emergenza della gestione degli alpeggi non proteggibili, soggetto ad aggiornamento, ex art. 10b cpv. 3 OCP che riprenda i seguenti principi**:

Evitare che il Cantone Ticino riprenda automaticamente il contenuto dell'Ordinanza federale che prevede quale misura d'emergenza dopo il primo attacco dai grandi predatori, lo scarico degli alpeggi, ritenuto che secondo la conformazione del nostro territorio è difficilmente reperibile un "pascolo protetto" e ogni alpeggio scaricato porta con sé numerosissime conseguenze negative per tutti.

1. Evitare l'introduzione di un obbligo di scarico senza contemplare dei parametri che considerino caso per caso delle possibili misure di intervento di protezione attiva immediata o dilazionata contro il lupo. Prima di considerare l'obbligo di scarico bisogna valutare le possibilità di regolazione incisiva dei predatori problematici che hanno causato il danno. Qualora il danno fosse causato da un branco, quest'ultimo dovrebbe venire regolato senza se e senza ma, altrimenti nella stagione seguente sarebbe inutile caricare nuovamente l'alpeggio. Laddove si trattasse invece di lupi singoli o di coppie stabili lo scarico dell'alpeggio impedirebbe la procedura di abbattimento e, come per i branchi, garantirebbe la persistenza del problema per le stagioni future, mettendo logicamente a rischio le prossime estivazioni.
2. Il Concetto deve essere basato sull'analisi e sulle conclusioni del rapporto di mappatura degli alpeggi – "Studio Guggiari", da allestire e pubblicare entro 10 giorni dal deposito del presente atto parlamentare, e prima di decretare l'abbandono dell'attività alpestre su questi territori, deve prevedere delle misure attive contro i lupi, come indicato al punto 3 e laddove, nella denegata ipotesi non si potesse intervenire con tiri di abbattimento (vedi branchi), bisogna optare per i tiri dissuasivi non letali in modo da limitare i danni in attesa di poter intervenire con la regolazione proattiva.
3. Il Concetto deve essere elaborato in collaborazione con i portatori di interesse ed essere messo in consultazione prima della sua pubblicazione. Sarebbe pienamente accettabile anche un concetto di validità transitoria o sperimentale in attesa dell'allestimento di un documento consolidato per le prossime stagioni.
4. Fintanto che il Concetto non verrà pubblicato anche solo in forma transitoria., dopo l'iter di cui al punto 4, le misure di un eventuale scarico dell'alpeggio non possono entrare in vigore.
5. Il Concetto deve poter venire aggiornato negli anni sulla base delle esperienze raccolte e dell'evoluzione della situazione.

In aggiunta a tutto ciò, chiediamo che il Consiglio di Stato, contemporaneamente a quanto stanno facendo le Associazioni di categoria coinvolte, si prodighi affinché vengano messi in atto i seguenti adeguamenti necessari, rispettivamente adoperarsi attivamente nei confronti delle autorità federali:

- a. Nelle zone in cui non esiste la possibilità di proteggere le greggi, bisogna prevedere sistematicamente **l'allontanamento del lupo dal territorio e non l'inverso**.
- b. È necessario prevedere **le condizioni per battute di dissuasione immediate** (letali o meno e con l'ausilio di cacciatori adeguatamente selezionati e anche fuori periodo normale di caccia) per la protezione di alpeggi particolarmente minacciati e non proteggibili.
- c. Il conteggio del danno rilevante per lupi singoli e per branchi **non deve più essere rimesso a zero** all'inizio di ogni nuova stagione d'alpeggio. È necessario che il Cantone si faccia promotore di questo principio nei confronti degli Uffici federali competenti.
- d. Le predazioni da branco su alpeggi non proteggibili devono poter consentire **l'eradicazione del branco**, come per gli alpeggi protetti. Anche in questo caso il Cantone deve farsi promotore di questo principio che ripristina la logica nella gestione del lupo.
- e. È necessario desistere dall'analisi genetica in zone di pattugliamento di un branco o di una coppia stabile, ma **conteggiare** unicamente le predazioni. L'analisi genetica identifica i predatori ma non consente comunque l'abbattimento mirato poiché davanti al collimatore del fucile non si può comunque leggere l'identità dell'esemplare.
- f. Diventa indispensabile conteggiare gli **animali dispersi** come parte integrante del danno rilevante (e non solo per giustificare l'ingiunzione di scarico come previsto dall'ordinanza), visto che ora in Ticino a seguito della decisione del Gran Consiglio verranno indennizzati.
- g. È necessario e urgente mettere a disposizione i **dati dettagliati del carico estivo di ovi-caprini, alpeggio per alpeggio**, dal 2010 ad oggi, così come di **eventuali scarichi**

**anticipati e chiusure di alpeggi.** Questi dati dovrebbero venire costantemente aggiornati negli anni futuri. I dati sono facilmente reperibili dagli Uffici preposti che gestiscono i contributi pubblici per l'estivazione. Per evitare di entrare in contrasto con la Legge sulla protezione dei dati potrebbero essere pubblicati in forma anonimizzata indicando solo il luogo e il numero e il tipo di capi estivati, senza rivelare le somme specifiche e l'identità dei beneficiari dei relativi contributi.

Nel caso in cui non venisse adottata almeno una parte dei suddetti principi nel Concetto cantonale, l'ingiunzione incondizionata di scarico dell'alpeggio, comporterà inevitabilmente il progressivo abbandono degli alpeggi non proteggibili e una riduzione al lumicino delle attività di allevamento ovicaprino a pascolo libero, tradizione secolare e orgoglio del nostro Cantone.

Roberta Soldati

Berardi - Balli - Bühler - Capoferri - Censi - Corti - Ferrari - Genini Sem -  
Ghisla - Gianella Alex - Mazzoleni - Minotti - Morisoli - Ortelli P. - Piccaluga -  
Piezzi - Prada - Quadri - Sanvido - Terraneo - Zanetti